

## Comunicato n. 29 di Campionato - GUF

### COMUNICATO UFFICIALE N.29

Il Giudice Unico Federale Avv.Massimo Pettinelli con, Avv.Marco Stefano Marzano, Avv.Massimo Rosi, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv.Fulvia Finotti, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

### GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE DEL 10-4-2004

#### A) A CARICO TESSERATI

##### SOSPESI

MATTIOLI MARIO (SIRAM ROMA) sospensione da ogni attività federale per gg.15 perché durante l'incontro rivolgeva una frase offensiva nei confronti del 2°arbitro.

#### B) A CARICO SODALIZI

SICILIANI SANTERAMO - Multa di € 700,00 per avere il pubblico locale fatto esplodere alcuni mortaretti, lanciato in campo un rotolo di scotch senza colpire nessuno, rivolto reiterati cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria.

TRADECO ALTAMURA - Multa di € 700,00 per avere la tifoseria al seguito rivolto reiterati cori offensivi nei confronti di quella locale, fatto esplodere un mortaretto e colpito una spettatrice con lancio di un oggetto di plastica, plurirecidiva.

MARIANI PETROLI LODI - Richiamo insufficiente numero addetti al servizio asciugatura.

#### C) OMOLOGHE

##### GARA DEL 10-4-04 GELMA SEAP ARAGONA AG - URBINO PER LA PACE PU

##### Il G.U.F.

Vista la comunicazione della soc. Urbino per la Pace con la quale informava che essendo stato spostato il volo aereo Forlì/Catania delle ore 13.30 del 10-04-04, alle successive ore 21.30, non era in grado di raggiungere in tempo utile il terreno di gioco della squadra ospitante, per disputare la gara secondo l'orario stabilito;

Esaminata la documentazione in atti e rilevato che la soc.Urbino per la Pace, nel caso di specie non ha osservato le più elementari norme di prudenza e diligenza, perché anche volendo trascurare gli imprevisti che spesso si accompagnano ai trasferimenti aerei, ma considerando l'orario di partenza, la società avrebbe dovuto prevedere che nel migliore dei casi l'arrivo ad Aragona sarebbe avvenuto non prima delle ore 17.00 e cioè un'ora prima dell'orario di inizio dell'incontro;

Rilevato quindi che la condotta poco diligente della soc.Urbino per la Pace, non può non essere sanzionata, attesa la sua evidente negligenza;

Avuto riguardo al campionato di appartenenza; visto l'art.23 Regolamento Gare;

##### DELIBERA

- di omologare la gara GELMA SEAP ARAGONA - URBINO PER LA PACE per 3 - 0 con parziali di 25/0 - 25/0 - 25/0;
- di penalizzare la società Urbino per la Pace di 3 punti in classifica;
- di multare la società Urbino per la Pace di € 3.000,00 di cui metà a favore della società Gelma Seap Aragona.

Affisso in Roma il 15 aprile 2004

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

F.to AVV.MASSIMO PETTINELLI

F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo